



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2009 n.12 (Regolamento per la disciplina delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione Calabria).

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 20 febbraio 2014

Si assegna il numero 2 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2014

Publicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. _____
del _____ dell'anno **2014**

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

**ALLEGATO ALLA D.G.R.
N° 44 DEL 20.02.2014****MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2009 n.12 (Regolamento per la disciplina delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione Calabria)**

Al Regolamento regionale 20 agosto 2009, n. 12 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. Il comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente: *“La disciplina del presente regolamento è applicabile, successivamente alla sua entrata in vigore, a tutte le alienazioni ed agli atti di disposizione relativi ai beni della Regione Calabria previsti dall'art.4, commi 2 e 3, L.R.11 agosto 2010 n°22”.*

2. Al comma 1 dell'art. 4, le parole *“dichiarati disponibili”* sono sostituite dalle seguenti: *“nei casi previsti dall' art. 4, commi 2 e 3, L.R.11 agosto 2010 n°22”*,

Al comma 2 dell'art. 4, dopo il periodo *“facenti parte del proprio patrimonio”* è eliminato l'inciso *“prevista dall'art. 12, comma 7 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9”.*

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente *comma 2 bis:*

“La stima effettuata nei casi e dai soggetti indicati al comma 2, lett. a) e c) resta comunque soggetta al parere di congruità dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio, richiesto a cura del Dipartimento Bilancio e Patrimonio.

4. Al comma 1 dell'art. 6, dopo il periodo *“precedente art. 4, comma 2”* sono aggiunte le parole *“e comma 3”.*

5. Al comma 3 dell'art. 12, è aggiunta la seguente lettera c):

“c) con una dilazione congrua, su istanza dell'interessato che versi in condizioni di temporanea difficoltà economica ai sensi dell'art. 44 L.R. 12 giugno 2009 n°19, certificata sulla base della documentazione prevista al comma 3 citato articolo. L'istanza deve essere proposta alla struttura competente in materia di patrimonio. Il dirigente responsabile di tale struttura, in esito ad apposita istruttoria, dispone la dilazione di pagamento con proprio atto amministrativo, ove sono indicate –fra l'altro- le modalità e la durata della rateizzazione”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 24 febbraio 2014

SCOPELLITI